

**Cass. pen. Sez. I, (ud. 18-03-2009) 16-04-2009, n. 15999**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere

Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.E. n. il (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 25/09/2008 della CORTE APPELLO di POTENZA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLA' Marcello;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 25 settembre 2008 la Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza 7 novembre 2006 del Tribunale di Matera, sez. dist. di Pisticci, che condannava Z.E. alla pena (interamente condonata) di mesi 3 di arresto per reato di cui la L n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, (lo Z., sottoposto agli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della PS, non era trovato nella sua abitazione in ora notturna del (OMISSIS) e dell'(OMISSIS)).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo (sia pure in ordine logico inverso):

1) vizio di motivazione circa la ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione al secondo episodio, che sarebbe stata desunta da prova insufficiente (la testimonianza del carabiniere verbalizzante) riscontrata da altra inutilizzabile (le dichiarazioni della madre dell'imputato);

2) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, circa la notifica a mezzo posta dell'estratto della sentenza di secondo grado all'imputato contumace, la prima raccomandata, ricevuta dalla madre convivente, non essendo stata fatta seguire da una seconda (ciò in violazione della [L. n. 31 del 2008](#)).

All'udienza fissata per la discussione, assente il ricorrente, il PG concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Quanto al secondo motivo (primo in ordine logico), risulta dagli atti che alla lettera raccomandata ricevuta dalla madre dell'imputato il 18 ottobre 2008 è seguita, in pari data, l'emissione di altra lettera raccomandata (portante il n. (OMISSIS)).

Ciò soddisfa il precetto della novella legislativa del 2008 in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale. Infatti la [L. 28 febbraio 2008, n. 31](#), art. 36, comma 2 quater (di conversione del D.Lgs. 31 dicembre 2007, n. 248) ha aggiunto alla [L. 20 novembre 1982, n. 890](#), art. 7 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) la disposizione per cui, "se il piego non viene consegnato al destinatario dell'atto, l'agente postale da notizia al destinatario medesimo della avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata". Il successivo comma 2 quinquies detta poi norme di diritto transitorio.

Proprio perchè la notificazione è già avvenuta (si è perfezionata), l'agente postale, sia pure ad ulteriore garanzia rispetto alla notificazione ordinaria a mezzo dell'ufficiale giudiziario, si limita a darne notizia e per questo è sufficiente l'invio di una seconda raccomandata (non la prova della sua ricezione, nella norma non facendosi menzione di avviso di ricevimento) e che di ciò sia data contezza (come avvenuto nel caso di specie).

Del pari infondato l'ulteriore motivo (relativo all'episodio dell'(OMISSIS)): la sentenza di merito è sufficientemente fondata (al di là delle riferite dichiarazioni della madre dell'imputato) sulla testimonianza del verbalizzante F.P., che unitamente al collega non solo non ha trovato in casa il prevenuto, ma dopo circa mezz'ora lo ha visto intrattenersi nei pressi della propria abitazione con una ragazza.

Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli [artt. 615 e 616 c.p.p.](#), rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009